

A CHI SI APPLICA

Data: 03/12/2015

La normativa comunitaria si applica ai:

- cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, di uno stato del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera, nonché cittadini di Paesi terzi (extracomunitari) a condizione che siano residenti in uno Stato UE e siano stati assicurati almeno in due Stati membri (Circolare n. 51/2011);
- apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro.

Stati dell'Unione Europea

Austria	Finlandia	Lituania	Rep. Ceca
Belgio	Francia	Lussemburgo	Romania
Bulgaria	Germania	Malta	Slovacchia
Cipro	Grecia	Paesi Bassi	Slovenia
Croazia	Irlanda	Polonia	Spagna
Danimarca	Italia	Portogallo	Svezia
Estonia	Lettonia	Regno Unito (GB e EIRE)	Ungheria

Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera

I principi fondamentali della normativa comunitaria

I principi fondamentali della normativa comunitaria che si applicano ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità sono i seguenti:

- parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- mantenimento dei diritti e dei benefici acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni);
- totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
- unicità della legislazione applicabile.

La normativa comunitaria di sicurezza sociale - i regolamenti comunitari e le circolari Inps

La normativa comunitaria ha la sua fonte nei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale che coordinano i sistemi previdenziali nazionali degli Stati membri - anche in materia di disoccupazione - in modo da garantire i diritti di sicurezza sociale ai lavoratori migranti. I principali sono:

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013);

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013).

Circolari e Messaggi Inps:

Messaggio n.12242/2013 Regolamentazione comunitaria: ingresso della Croazia nell'Unione europea. Effetti sulla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari;

Circolare n. 50/2013 Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera;

Circolare n. 3/2013 Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e agli Stati SEE;

Circolare n. 51/2011 Regolamento (UE) n. 1231/2010;

Circolare n.132/2010 Disoccupazione e nuovi formulari U1, U2 e U3;

Circolare n. 82/2010 disposizioni di carattere generale;

Circolare n. 85/2010 disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.

Circolare n. 105/2015 Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi (Decisione U4 della Commissione amministrativa).

L'ESPORTABILITA' DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

La normativa comunitaria prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell'Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un'occupazione.

QUANDO SPETTA:

La conservazione del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:

- la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane; tuttavia le Istituzioni possono autorizzare la partenza prima di tale termine;
- la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.

ADEMPIMENTI DELLA PERSONA DI SOCCUPATA:

a) beneficiario di disoccupazione ASpI/miniASpI/NASpI che si reca in un altro Stato

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione ASpI/miniASpI/NASpI che si reca in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alle prestazioni per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato non è più a disposizione del Centro per l'Impiego, cioè dalla data in cui lascia l'Italia.

La persona deve, prima della partenza, comunicare al Centro per l'Impiego la data dalla quale non è più disponibile (data di partenza dall'Italia) e alla Struttura INPS territorialmente competente chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1). Avvalendosi della facoltà prevista dai regolamenti comunitari, l'Italia ha stabilito che, affinché la prestazione di disoccupazione possa essere esportata, è sufficiente che l'interessato, prima della partenza, sia rimasto iscritto anche per un solo giorno - in luogo delle quattro settimane previste - presso il Centro per l'impiego.

La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca entro 7 giorni e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

La prestazione ASpI/miniASpI/NASpI sarà sospesa finché l'Ufficio del lavoro dello Stato membro in cui si è recato non comunicherà all'INPS l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l'INPS pagherà direttamente alla persona disoccupata la prestazione dovuta a decorrere dalla data in cui ha lasciato l'Italia.

Qualora, invece, la persona si iscriva presso l'Ufficio del lavoro dello Stato estero in cui si reca oltre il 7° giorno, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (3 mesi a decorrere dal giorno in cui ha lasciato l'Italia).

N.B.: Nel caso in cui la persona, durante il periodo di percezione dell'indennità, si rechi all'estero alla ricerca di lavoro senza rispettare l'obbligo di darne comunicazione al Centro per l'Impiego, viene meno il diritto ad esportare detta prestazione, che sarà recuperata interamente dalla data in cui la stessa ha cessato di essere a disposizione del Centro per l'Impiego (data della partenza).

b) beneficiario di prestazione estera che rientra in Italia

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alle prestazioni, di norma, per un massimo di tre mesi.

Tuttavia la normativa comunitaria prevede la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di sei mesi. E' opportuno, pertanto, che la persona disoccupata si informi se lo Stato che eroga la prestazione prevede tale proroga.

La persona deve, prima della partenza, comunicare all'Istituzione dello Stato estero la data dalla quale non è più disponibile presso gli Uffici del lavoro di detto Stato e chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1).

La persona disoccupata, una volta giunta in Italia, deve iscriversi entro 7 giorni presso il Centro per l'Impiego e presentare il documento

Titolo: Disoccupazione per chi si sposta nei Paesi UE nei Paesi SEE e in Svizzera

portatile U2.

La prestazione di disoccupazione estera rimarrà sospesa finché il Centro per l'Impiego italiano non comunicherà all'Istituzione estera l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l'Istituzione estera pagherà direttamente alla persona interessata la prestazione dovuta.

Qualora, invece, la persona si iscriva presso il Centro per l'Impiego oltre il 7° giorno, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (3 mesi a decorrere dal giorno in cui ha lasciato il Stato estero).

Si fa presente che un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell'indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all'indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati (*Disoccupazione rimpatriati*).

In questo caso dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall'Istituzione estera.

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE

Lo Stato membro in cui la persona ha lavorato da ultimo deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l'accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (totalizzazione dei periodi).

a) persona che ha lavorato – da ultimo – in Italia

Esempio:

Una persona che ha lavorato in Germania dal 1.1.2011 al 30.6.2012, in Lettonia dal 1.7.2012 al 30.6.2013 e in Italia dal 1.7.2013 al 15.9.2013, sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato di ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione.

Invece, cumulando i periodi lavorati in tutti gli Stati, raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione italiana *ASpI*, o *miniASpI*, *NASpI*.

L'importo della prestazione erogata sarà calcolato sull'imponibile previdenziale relativo al solo lavoro svolto in Italia.

Documentazione relativa al lavoro estero

Il richiedente la prestazione italiana dovrà indicare nella domanda di aver lavorato all'estero specificando in quali Stati.

E' opportuno che, prima di lasciare lo Stato estero dove è stata svolta un'attività lavorativa, la persona richieda l'attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione presso l'Istituzione competente (documento portatile U1).

Nel caso in cui la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l'Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all'Istituzione dell'altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo.

Infatti, la richiesta del documento portatile U1 non costituisce un obbligo per la persona disoccupata.

Se la persona non è in possesso dell'U1, va allegata alla domanda tutta la documentazione estera (buste paga, contratto di lavoro, etc.) comprovante l'attività lavorativa. In questo caso l'attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione sarà richiesta dalle Strutture INPS territorialmente competenti direttamente all'Istituzione estera in causa.

b) persona che ha lavorato – da ultimo – in Paese diverso dall'Italia

Esempio:

Una persona che ha lavorato in Italia dal 1.1.2011 al 30.6.2012, in Croazia dal 1.7.2012 al 30.6.2013 e in Slovenia dal 1.7.2013 al 25.1.2014, sulla base dei soli periodi maturati in Slovenia (Stato di ultima occupazione) potrebbe non avere diritto al pagamento di alcuna prestazione.

Invece, cumulando i periodi lavorati in tutti gli Stati, raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista dalla normativa slovena.

Documentazione relativa al lavoro svolto in Italia

La persona, prima di lasciare l'Italia, deve chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente il rilascio del documento portatile U1.

Se l'assicurato non ha chiesto il formulario U1 prima della partenza, dovrà presentare tutta la documentazione comprovante l'attività lavorativa in Italia all'Istituzione slovena che deve richiedere l'attestazione relativa ai periodi di assicurazione direttamente all'INPS.